



SSL 2023/2027 del GAL GIAROLO LEADER SRL

in PRosPEttiVA

Preservare per Valorizzare

*Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2023-2027,
adottato con DGR n. 17-6532 del 20.02.2023 e s.m.i*

GAL	GAL GIAROLO LEADER SRL
INTERVENTO	SRD09 Investimenti non produttivi nelle aree rurali - Azione c) Valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale
BANDO	1/2025
SCADENZA	[16/12/2025]

Sommario generale

A. Intervento, soggetti e risorse	4
A.1. Descrizione generale dell'Intervento	4
A.2. Finalità e obiettivi del bando	4
A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno	5
A.4. Numero di domande presentabili	6
A.5. Dotazione finanziaria	6
A.6. Scadenza del bando	6
B. Caratteristiche del regime di sostegno	6
B.1. Entità della spesa e del sostegno	6
B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno	6
B.3. Localizzazione dell'operazione	7
B.4. Criteri di ammissibilità	7
B.5. Investimenti ammissibili	8
B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili	8
B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili	9
B.6. Spese ammissibili	9
B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili	9
B.6.2. Categorie di spese ammissibili	10
B.6.3. Spese non ammissibili	10
B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese	11
B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni	11
B.6.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento	12
B.7. Criteri di selezione e graduatoria	12
B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari	17
B.8.1. Impegni essenziali	17
B.8.2. Impegni accessori	18
C. Fasi e tempi del procedimento	18
C.1. Procedimento amministrativo	18
C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento	18
C.1.2. Termini e fasi del procedimento	19
C.2. Domanda di sostegno	20
C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale	20
C.2.2. Presentazione delle domande	21
C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno	22
C.3. Istruttoria della domanda di sostegno	23
C.3.1. Istruttoria di ammissione	23
C.4. Modifiche in corso d'opera al progetto	26
C.4.1. Variante	26
C.4.1.1. Documentazione da allegare alla domanda di variante	27
C.4.1.2. Istruttoria della domanda di variante	27
C.4.2. Adattamento tecnico-economico	28
C.5. Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario	28
C.5.1. Domanda di Proroga	28
C.5.2. Domanda di Voltura	29
C.5.3. Domanda di Rinuncia	29
C.5.4. Domanda di correzione errori palesi	29
C.5.5. Conclusione procedure aggiudicazione	30
C.5.6. Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	30
C.5.6.1. Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	31

C.5.6.2. Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	31
C.5.6.3. Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	31
C.6. Domande di pagamento	32
C.6.1. Domanda di anticipo	32
C.6.1.1. Termine per la presentazione della domanda di anticipo	32
C.6.1.2. Documentazione richiesta per la domanda di anticipo	32
C.6.1.3. Istruttoria domanda di anticipo	33
C.6.2. Domanda di saldo	33
C.6.2.1. Termine per la presentazione della domanda di saldo	34
C.6.2.2. Documentazione richiesta per la domanda di saldo	34
C.6.2.3. Istruttoria domanda di saldo	35
C.2.4. Richiesta di annullamento della domanda di pagamento	36
C.7. Controlli ex-post (successivi al pagamento)	37
C.8. Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)	37
C.9. Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti	37
C.10. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	38
D. Disposizioni finali	38
D.1. Ispezioni e controlli	38
D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000	40
D.3. Monitoraggio dei risultati	40
D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti	40
D.5. Ricorsi	41
E. Glossario	41
F. Normativa di riferimento	42
G. Allegati	44

A. Intervento, soggetti e risorse

A.1. Descrizione generale dell'Intervento

L'Intervento SRD09 – Azione C si inserisce nella Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2023/2027 del GAL GIAROLO LEADER srl, denominata *“In Prospettiva. Preservare per valorizzare”*, approvata dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale N° 939 del 01 dicembre 2023, nel quadro dell'Intervento SRG06 del CSR 2023-2027.

Esso contribuisce al conseguimento degli obiettivi previsti dalla stessa SSL che riguardano:

- la conservazione e qualificazione delle risorse territoriali, per migliorarne il potenziale attrattivo (qualità visiva di spazi e edifici, con eliminazione / attenuazione di fattori di compromissione che ne riducono il valore percepito) e per contribuire alla salvaguardia e alla caratterizzazione dell'ambiente antropico locale
- il miglioramento e l'implementazione della rete infrastrutturale e dei servizi turistici, per favorire la fruizione delle risorse territoriali, attraverso il potenziamento delle funzioni cui esse già assolvono (strutture e infrastrutture esistenti, da completare) e l'insediamento di nuove funzioni (recupero di spazi abbandonati per la creazione di nuovi servizi)
- il sostegno al dinamismo e alla resilienza delle imprese locali, nel quadro di una strategia di sviluppo orientata all'accoglienza, per attenuare progressivamente la carenza di posti-letto e per rafforzare il ruolo delle imprese locali come produttori di identità.

Nello specifico, l'Intervento SRD09 Azione C si rivolge a Enti pubblici e soggetti privati, come dettagliati al successivo par. A.3, e sostiene investimenti volti alla valorizzazione del patrimonio insediativo ed antropico rurale, attraverso il recupero di complessi, edifici ed elementi architettonici significativi e di pregio e degli spazi aperti di pertinenza, oltre che del patrimonio architettonico minore caratterizzante il paesaggio rurale. Gli investimenti riguardano il recupero e la conservazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale, con finalità di fruizione pubblica permanente, anche da parte delle utenze deboli.

A.2. Finalità e obiettivi del bando

Nel quadro della SSL 2023/2027 del GAL Giarolo Leader, l'Intervento SRD09 Azione C si collega al fabbisogno F.1 RAFFORZAMENTO DELLA QUALITÀ ATTRATTIVA DEL TERRITORIO, NEI CONFRONTI DELLA DOMANDA LOCALE (POPOLAZIONE RESIDENTE) E DELLA POTENZIALE DOMANDA ESTERNA, con specifico riguardo alla tutela del paesaggio antropico tradizionale.

Contribuisce al raggiungimento dell'obiettivo O.1 - CONSERVARE E QUALIFICARE LE RISORSE TERRITORIALI, in quanto le previste azioni di recupero si pongono la specifica finalità di migliorare il paesaggio antropico, favorendo un più armonico inserimento in esso dei manufatti che sono qui localizzati. Esse, inoltre, consentono di porre il turismo al centro delle dinamiche socio-economiche del territorio, rivolgendo la massima attenzione alla salvaguardia e alla valorizzazione delle sue risorse non riproducibili, rafforzando il loro contributo alla qualità dell'offerta complessivamente allestita.

In ragione di quanto sopra, il bando prevede il finanziamento di opere per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale, con particolare riguardo alle risorse storico-architettoniche che ne rappresentano i valori tradizionali e ai manufatti minori che connotano il paesaggio rurale. Nel dettaglio, si prevedono azioni puntuali che migliorino la percezione immediata delle peculiarità architettoniche del territorio e della qualità del suo paesaggio rurale.

L'intervento deve interessare un manufatto nel suo complesso, in modo tale che, ad intervento concluso, sia pienamente garantita la fruibilità pubblica (compresa l'accessibilità per le utenze deboli), e possano essere attivate le funzioni pubbliche previste nella domanda di contributo.

Un intervento parziale è ammissibile solo se riguardante una parte significativa ed autonoma dell'edificio/manufatto ed in presenza di:

- un progetto complessivo di recupero, del quale l'intervento costituisce uno dei lotti d'intervento,
- un programma che definisca tempi e modalità di completamento del progetto nel suo complesso e che garantisca, ad intervento concluso, la fruibilità pubblica, compresa l'accessibilità.

L'intervento di recupero (non è ammissibile la demolizione e la ricostruzione) deve essere realizzato impiegando prevalentemente materiali e tecnologie ecocompatibili appartenenti alla tradizione costruttiva locale e provenienti dalle filiere locali.

Il contributo di cui al presente bando è concesso esclusivamente per il patrimonio culturale o naturale formalmente riconosciuto come tale. Rientrano nel "patrimonio culturale o naturale formalmente riconosciuto":

- i beni individuati ai sensi della Parte Seconda "Beni culturali" e della Parte Terza "Beni paesaggistici" del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (D.Lgs. 42/2004);
- gli edifici ed i manufatti individuati nei Piani regolatori generali ai sensi dell'art. 24 "Norme generali per gli insediamenti storici e per i beni culturali e paesaggistici" della l.r. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo";
- gli edifici censiti ai sensi della l.r. 35/1995;
- le aree ricadenti in Aree Protette di cui all'articolo 4 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e nei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 39 della l.r. 19/2009;
- le aree ed elementi riconosciuti dal Piano Paesaggistico Regionale tra le componenti paesaggistiche (cfr.: Piano paesaggistico regionale – Elenco delle componenti e delle unità di paesaggio);
- le aree inserite nel Registro Nazionale del paesaggio rurale storico (a seguito di specifica individuazione tramite l'"Osservatorio Nazionale del Paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali" istituito presso il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (ora Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste)).

Gli interventi devono essere coerenti con gli indirizzi e orientamenti strategici previsti per ogni ambito di paesaggio del Piano Paesaggistico Regionale, come approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, e devono risultare conformi con le eventuali prescrizioni e specifiche prescrizioni d'uso del PPR (nel caso si intervenga su un bene inserito nel Catalogo dei beni paesaggistici del PPR).

A.3. Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno

Il bando è riservato a:

1. Enti pubblici territoriali e soggetti di diritto pubblico, in forma singola o associata
2. Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro ed enti religiosi civilmente riconosciuti.

A.4. Numero di domande presentabili

È ammissibile da parte del richiedente la presentazione di **una sola domanda** di sostegno.

A.5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione di questo bando (Intervento SRD 09 – Azione C) è fissata in Euro 400.000,00.

A.6. Scadenza del bando

Le domande di sostegno possono essere presentate dalle ore 12.00 del 30/09/2025 e fino alle ore 12.00 del 16/12/2025.

Tutte le domande devono essere presentate con trasmissione telematica esclusivamente attraverso l'apposito servizio on-line del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP) "Sviluppo Rurale 2023-2027" su <https://servizi.regione.piemonte.it>, come specificato nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Per ulteriori dettagli su fasi, scadenze e termini del procedimento si rimanda al par. *C.1 Procedimento amministrativo*.

B. Caratteristiche del regime di sostegno

B.1. Entità della spesa e del sostegno

La **spesa massima ammissibile** è pari a Euro 50.000,00.

La **spesa minima ammissibile** è pari a Euro 20.000,00.

Il beneficiario dovrà realizzare gli investimenti richiesti nella domanda iniziale per almeno l'80% di quanto ammesso dall'ufficio istruttore (in termini di importo, fatti salvi eventuali ribassi e sconti applicati dai fornitori) in riferimento alla domanda medesima, pena il decadimento della domanda stessa.

B.2. Tipologia di agevolazione e tassi di sostegno

Il sostegno è erogato sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e documentati dal beneficiario.

L'aliquota di sostegno, sotto forma di contributo in conto capitale, è pari:

- al **90%** delle spese ammesse e sostenute, per i soggetti pubblici (par. A.3, primo capoverso, punto 1),
- all'**80%** delle spese ammesse e sostenute, per i soggetti privati (par. A.3, primo capoverso, punto 2).

Anche nel caso di domande aventi costi ammissibili di valore superiore all'importo di spesa massima ammissibile di cui al precedente par. B.1, il sostegno massimo è pari a:

- **Euro 45.000,00** nel caso di enti pubblici,
- **Euro 40.000,00** nel caso di fondazioni, associazioni e enti religiosi.

Nel caso in cui, a seguito della conclusione delle procedure di aggiudicazione e/o di una variante in diminuzione e/o della rideterminazione del sostegno di cui al par. *C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno* e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore

a quello ammesso in sede di concessione, il sostegno sarà rideterminato nel rispetto delle percentuali sopra indicate.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie (da economie sulle singole domande, riprogrammazioni del piano finanziario del GAL e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, preventivamente autorizzati dalla Regione), queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria.

Il sostegno in attuazione del presente intervento è concesso ai sensi degli articoli 60 e 61 del REGOLAMENTO (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Nello specifico *"Gli aiuti per i costi sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti CLLD di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/1060 e designati come progetti di sviluppo locale Leader nell'ambito del FEASR sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al presente articolo (60) e al capo I del presente regolamento (ABER)"; "L'importo totale dell'aiuto concesso a norma del presente articolo (61) per progetto CLLD non supera 200 000 EUR"*.

B.3. Localizzazione dell'operazione

Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni proposte devono essere localizzate in Area GAL, vale a dire nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Albera Ligure, Arquata Scrivia, Avolasca, Berzano di Tortona, Borghetto Borbera, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata d'Orba, Carbonara Scrivia, Carezzano, Carrega Ligure, Carrosio, Casalnoceto, Casasco, Cassano Spinola, Castellania Coppi, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Francavilla Bisio, Fraconalto, Garbagna, Gavi, Gremiasco, Grondona, Momperone, Mongiardino Ligure, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzol Groppo, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serravalle Scrivia, Spineto Scrivia, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villaromagnano, Volpedo, Volpeglino, Voltaggio.

B.4. Criteri di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità delle domande di sostegno, i richiedenti devono rispettare i criteri di ammissibilità sotto elencati.

- Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche del bando, come richiamate ai precedenti par A.1 e A.2.
- L'intervento di recupero dei beni dovrà essere attuato secondo le indicazioni contenute nei Manuali realizzati dal GAL nell'ambito della Misura 7.6.3 del PSR 2014-2022 e nell'ambito della Misura 323 del PSR 2007/2013; in particolare:
 - Manuale per il recupero del patrimonio architettonico e paesaggistico (come adeguato a valere sulla programmazione 2014/2020)
 - Manuale guida per l'individuazione degli elementi detrattori (PSR 2007/2013)
 - Manuale guida per l'individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale locale (PSR 2007/2013).

- L'intervento oggetto di finanziamento deve essere localizzato in un Comune che ha recepito le linee metodologiche previste dai Manuali di cui sopra nella strumentazione urbanistica comunale o nei regolamenti edilizi, ad esempio come "allegato al Regolamento edilizio comunale", con Deliberazione di Consiglio Comunale.

Le condizioni sopra descritte devono essere realmente possedute dal beneficiario e non essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

La mancanza di uno solo dei criteri di ammissibilità determina l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Inoltre:

- gli investimenti devono essere compatibili con la normativa vigente in campo ambientale, paesaggistico, forestale e urbanistico-territoriale
- la loro realizzazione è comunque subordinata all'acquisizione, da parte del beneficiario, di tutte le autorizzazioni previste.

Il beneficiario deve essere in possesso dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere.

Sono ammissibili a contributo solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le attività preparatorie che possono essere avviate prima della presentazione della citata domanda, entro un termine stabilito dal GAL, non superiore a 12 mesi.

Sono ammissibili a finanziamento anche interventi su beni non di proprietà, se il proponente dell'investimento ha la disponibilità dei beni stessi per un periodo di almeno cinque anni dalla data del saldo finale del contributo, risultante da un contratto scritto e regolarmente registrato e da dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'intervento proposto da parte del proprietario del bene oggetto di intervento. Tale documentazione deve essere già posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della stessa.

Non sono ammissibili al sostegno i beneficiari che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Clausola Deggendorf: non sono concessi Aiuti di Stato a soggetti già beneficiari di aiuti di stato dichiarati illegali e non rimborsati
- Imprese in difficoltà: non è ammessa la concessione di aiuti a imprese in difficoltà nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione. Per imprese in difficoltà si intendono quelle definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014 (GBER) e dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà" (Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01).

B.5. Investimenti ammissibili e non ammissibili

B.5.1. Tipologia di investimenti ammissibili

Il bando prevede il finanziamento di:

- a) Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di edifici storici, pubblici e privati, delle loro pertinenze e di elementi storici ed artistici in essi collocati, con riguardo alle

loro componenti esterne quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: facciate, balconi, porticati, scale esterne, cornici, lesene e capitelli, opere artistiche e/o monumentali collocate in cortili aperti

- b) Interventi di riqualificazione di locali e spazi interni di edifici storici pubblici e privati adibiti in via esclusiva a funzione museale e/o espositiva, purché finalizzati alla fruizione pubblica permanente degli stessi, anche attraverso allestimenti innovativi e utilizzo di tecnologie sistemi ICT, a condizione che l'edificio sia già stato oggetto di adeguati interventi di restauro e riqualificazione esterna e/o che tali interventi (vd. precedente tipologia a) siano anch'essi oggetto di domanda di contributo; tra gli interventi di riqualificazione interna è ammessa anche la realizzazione/rifacimento di impianti tecnologici, purché questa sia strettamente funzionale a garantire la fruizione pubblica del bene e, comunque, nel limite massimo del 20% sul totale della spesa ammessa a finanziamento
- c) Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di manufatti rurali pubblici e privati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: forni, fontane, essiccatoi, pozzi, muretti a secco
- d) Interventi di riqualificazione di aree e spazi esterni aperti a fruizione pubblica che presentino caratteristiche di tipicità tipologica locale e che costituiscano elemento di storicità e di identità locale del territorio GAL, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: piazze, giardini, parchi, belvedere.

B.5.2. Tipologia di investimenti non ammissibili

Il bando non ammette il finanziamento di:

- a) interventi che si configurino come semplice manutenzione ordinaria degli immobili
- b) interventi di nuova edificazione
- c) interventi di demolizione e ricostruzione
- d) opere strutturali preliminari agli interventi (es. apertura di strade di accesso al bene, ripulitura intorno allo stesso, ...), fatta eccezione per gli interventi di messa in sicurezza
- e) interventi che non siano coerenti con le linee guida e con le indicazioni contenute nei Manuali del GAL di cui al precedente par. B.4
- f) interventi inerenti le infrastrutture (fognature, elettrodotti, acquedotti, ecc.)
- g) interventi riguardanti sole opere interne, fatto salvo quanto previsto al precedente par. B.5.1, lett. b)
- h) interventi di installazione di impianti di produzione di energia alternativa
- i) interventi riguardanti abitazioni private, fatta eccezione per i lavori di finitura esterna, nell'ambito di un accordo con l'Ente Pubblico Territoriale singolo o associato in cui è sito il bene oggetto di intervento, che evidenzia il valore pubblico dell'operazione di recupero proposta
- j) opere non previste nel progetto approvato dal GAL in sede di ammissione o nelle varianti approvate successivamente.

B.6. Spese ammissibili e non ammissibili

B.6.1. Caratteristiche delle spese ammissibili

Una spesa per essere ammissibile deve essere:

- imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le attività svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'operazione concorre;
- pertinente rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- congrua rispetto all'operazione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

B.6.2. Categorie di spese ammissibili

Sono ammissibili le seguenti categorie di spese/investimenti:

- opere edili finalizzate al recupero e alla riqualificazione di edifici, manufatti e loro pertinenze
- opere di impiantistica generale a servizio di edifici, manufatti e loro pertinenze, con le limitazioni di cui al precedente par. B.5.1 lett. b)
- lavori di restauro relativi ad edifici, manufatti e loro pertinenze
- per gli interventi di cui al precedente par. B.5.1, lett. b) e nel rispetto di quanto ivi previsto:
 - acquisizione, installazione e posa in opera di arredi e attrezzature (incluso hardware) nuovi
 - acquisizione, sviluppo o diritto d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili, strettamente legati alla realizzazione di sistemi di fruizione del bene recuperato
- per gli interventi di cui al precedente par. B.5.1, lett. d):
 - acquisizione, installazione e posa in opera di elementi di arredo
 - lavori di riqualificazione del verde pubblico e della pavimentazione
 - lavori di adeguamento degli elementi di impiantistica esterna (interramento cavi, illuminazione pubblica, ecc.)
- cartellonistica descrittiva del bene recuperato, previa validazione, da parte del GAL, dei suoi contenuti, con specifico riferimento a loghi e diciture che evidenziano l'inserimento dell'operazione nell'ambito della SSL 2023/2027 del GAL Giarolo - OBBLIGATORIA
- spese generali e tecniche, come onorari di progettisti e consulenti, studi di fattibilità, connessi al progetto presentato, fino a un massimo del 12% del valore degli investimenti materiali ammessi in relazione alle spese di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e).

B.6.3. Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- spese per gli incentivi alle funzioni tecniche previsti dalla normativa sugli appalti
- spese di demolizione e di conferimento in discarica
- spese di manutenzione ordinaria, di funzionamento, di esercizio e di gestione dell'immobile recuperato
- lavori in economia
- spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno (data della trasmissione on-line della domanda), ad eccezione delle spese generali legate ai progetti, come onorari di architetti, ingegneri

e consulenti, compensi in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità, consulenze, ecc. necessari per la presentazione della domanda medesima, se effettuate nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

- f) acquisto di immobili e terreni
- g) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente
- h) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento
- i) contratti di leasing
- j) acquisizione di materiale usato
- k) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
 - non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario
 - non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile, anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

B.6.4. Inizio e decorrenza delle spese

Sono ammissibili al sostegno:

- 1) le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno (fatto salvo quanto previsto al precedente par. B.6.3, lett. e);
- 2) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la rendicontazione dell'operazione.

In ogni caso, non sono ammissibili le spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

Il punto 1) non si applica:

- alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l'evento, anche quando l'ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSP e/o del CSR;
- alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 Regolamento (UE) 2115/2021) effettuate sino a 12 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'operazione proposta, inclusi gli studi di fattibilità.

B.6.5. Termini per la conclusione e la rendicontazione degli investimenti

Un intervento si considera concluso quando è completamente realizzato, funzionante e conforme al Progetto ammesso al sostegno.

Le relative spese, comprese quelle generali, devono risultare definitivamente pagate dal soggetto beneficiario entro la rendicontazione, corrispondente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Gli interventi finanziati devono essere **conclusi** (fine lavori) e **rendicontati con la presentazione della domanda di saldo entro 30 mesi** dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

La mancata conclusione e rendicontazione degli interventi entro il termine previsto comporta la decadenza parziale o totale dal sostegno, fatte salve le possibilità di proroga indicate nel par. *C.5.1 Domanda di Proroga*.

In caso di decadenza parziale, come normato dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 26/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

B.6.6. Cumulabilità degli aiuti e divieto di doppio finanziamento

Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

- a) nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) tuttavia, nei casi di cui alla lettera a), non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

Strumenti nazionali

Un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di sostegno nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di sostegno o l'importo del sostegno applicabile al tipo di operazione in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

In tema di verifica della cumulabilità, gli uffici istruttori faranno riferimento alle "Procedure di verifica del limite di cumulabilità con agevolazioni nazionali di carattere fiscale e altri aiuti" ed eventuali loro successive modifiche, approvate da Arpea e pubblicate sul Sito istituzionale www.arpea.piemonte.it.

B.7. Criteri di selezione e graduatoria

La domanda di sostegno risultata ricevibile e ammissibile è inserita in graduatoria, in base ai seguenti criteri di selezione e relativi punteggi approvati con verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL nr 156 del 05/12/2024.

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche (eventuali note, esclusioni, formule di calcolo inerenti il criterio)	Punteggio massimo attribuibile
A. CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	A.1 Priorità specifica relativa all'Intervento SRD09	L'intervento è proposto da un Ente Pubblico che non ha presentato domanda sull'Intervento SRD09 – Azione D della programmazione 2023/2027: P.TI 3	3
B. LOCALIZZAZIONE DEI BENI E INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO CIRCOSTANTE	B.1 Collocazione del bene oggetto di intervento. Il criterio valuta la valenza del progetto di recupero in funzione della sua localizzazione territoriale	B.1.1 I beni oggetto di intervento si trovano: B.1.1.a All'interno di uno o più centri storici o in una o più borgate rappresentative delle tipologie insediative dell'architettura tradizionale locale, come perimetrati dal PRGC: P.TI 10 B.1.1.b Nei pressi di: - centri storici, come perimetrati dal PRGC - borgate rappresentative delle tipologie insediative dell'architettura tradizionale locale, come perimetrata dal PRGC - contesto ambientale naturale / paesaggistico di particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D. Lgs. 42/2004) - zona di particolare pregio ambientale (zona parco, riserva naturale, zona Natura 2000) - contesto ambientale naturale / paesaggistico di particolare pregio (ambiti individuati ai sensi art. 136 e 142 Codice beni culturali del paesaggio D. Lgs. 42/2004) nel dettaglio: - a meno di 0,5 km: P.TI 8 - tra 0,5 e 1 km: P.TI 6 - tra 1 e 2 km: P.TI 4 - oltre 2 km: P.TI 0 I punteggi B.1.1.a e B.1.1.b sono alternativi B.1.2. Visibilità del bene rispetto a: - strade sovracomunali: P.TI 6 - strade comunali: P.TI 4 - punti belvedere: P.TI 2	16

		Il punteggio B.1.2 può essere cumulato con il punteggio B.1.1.a oppure con il punteggio B.1.1.b Il possesso dei requisiti deve essere provato con idonea documentazione probatoria	
	B.2 Sinergia con altri progetti territoriali Il criterio valuta la capacità di integrazione dell'intervento con i risultati di progettualità territoriali coerenti con la SSL 2023/2027	L'intervento è connesso con itinerari / infrastrutture realizzate nell'ambito delle Operazioni 7.5.1 (PSR Regione Piemonte 2014/2022) e 7.5.2 (PSL GAL Giarolo 2014/2022): P.TI 15 L'intervento si collega con opere di significato turistico-culturale (diverse da quelle di cui al punto precedente) già finanziate dal GAL Giarolo a valere sui PSL 2007/13 e 2014/2022: P.TI 10 L'intervento si collega / inserisce con opere di significato turistico-culturale che hanno fruito di finanziamenti pubblici (diversi da quelle di cui ai punti precedenti), negli ultimi dieci anni: P.TI 6 Il possesso del requisito deve essere provato con idonea documentazione probatoria	15
C. QUALITÀ COMPLESSIVA DELL'INTERVENTO	C.1 Tipologia di intervento Il criterio valuta il livello di complementarietà dell'intervento rispetto alla SSL 2023/2027 del GAL Giarolo	Interventi di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di <u>edifici storici, pubblici e privati</u>, delle loro pertinenze e di elementi storici ed artistici in essi collocati, <u>con riguardo sia alle loro componenti esterne, che ai locali e spazi interni</u> (rif. Par. B.5.1, lett. a + lett. b): P.TI 15 (il punteggio è assegnato anche nel caso in cui l'intervento di riqualificazione esterna sia già stato realizzato precedentemente e il richiedente possa dimostrarne l'avvenuto completamento) Interventi di recupero, conservazione, restauro e risanamento conservativo di <u>edifici storici, pubblici e privati</u>, delle loro pertinenze e di elementi storici ed artistici in essi collocati, <u>SOLO con riguardo alle loro componenti esterne</u> (rif. Par. B.5.1, lett. a): P.TI 10 Interventi di riqualificazione di <u>aree e spazi esterni</u> aperti a fruizione pubblica: (rif. Par. B.5.1, lett. d): P.TI 8 Interventi materiali di recupero, conservazione, restauro e risanamento	15

		conservativo di <u>manufatti rurali pubblici e privati</u> (rif. Par. B.5.1, lett. c): P.TI 6	
	C.2 Grado di completezza dell'intervento Il criterio valuta la completezza dell'intervento di recupero in rapporto alle esigenze di recupero complessivo del bene e dell'area nel quale esso si inserisce	Sufficiente: P.TI 4 Medio: P.TI 8 Buono: P.TI 12 Significativo: P.TI 15	15
	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio <u>Sufficiente</u> : l'intervento, pur funzionale ai sensi di quanto previsto al precedente par. A.2, quarto capoverso, prevede il recupero solo parziale del bene, intervenendo solo su alcuni elementi, in modo che parti rilevanti del bene stesso (in termini di estensione rispetto alle dimensioni complessive del bene e in termini di loro visibilità) mantengano evidenti segni di degrado, per un miglioramento estetico complessivamente debole <u>Medio</u> : l'intervento prevede il recupero di una parte rilevante del bene, intervenendo sulla maggioranza degli elementi tipici e degni di valorizzazione, per un miglioramento estetico complessivamente discreto <u>Buono</u> : l'intervento prevede il recupero del bene nella sua totalità, intervenendo su tutti gli elementi tipici e degni di valorizzazione, per un miglioramento estetico complessivamente buono <u>Significativo</u> : l'intervento prevede il recupero totale del bene e, inoltre, la riqualificazione dell'area ad uso pubblico nella quale il bene è inserito		
	C.3 Valore documentale del bene oggetto di intervento Il criterio valuta il valore documentale del bene oggetto dell'intervento di recupero e la sua rappresentatività a livello locale e sovralocale	Sufficiente: P.TI 3 Medio: P.TI 8 Buono: P.TI 12	12
	Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio <u>Sufficiente</u> : il bene di cui si propone il recupero rappresenta le peculiarità paesaggistiche e/o le tipicità storiche/architettoniche/culturali locali, ma ha <u>caratteristiche tipologiche e pregi artistici molto diffusi in area GAL</u> <u>Medio</u> : il bene di cui si propone il recupero rappresenta le peculiarità paesaggistiche e/o le tipicità storiche/architettoniche/culturali locali, e ha <u>caratteristiche tipologiche e pregi artistici solo parzialmente diffusi in area GAL</u> <u>Buono</u> : il bene di cui si propone il recupero rappresenta le peculiarità paesaggistiche e/o le tipicità storiche/architettoniche/culturali dell'area GAL e ha <u>caratteristiche tipologiche e pregi artistici unici o estremamente rari in area GAL e propone, quindi, un elevato grado di rappresentatività</u> Il possesso dei requisiti di rarità / unicità delle <u>caratteristiche tipologiche e pregi artistici dei beni deve essere dimostrato con idonea documentazione probatoria</u>		
	C.3	Sufficiente: P.TI 1	6

	Coerenza dell'intervento rispetto agli indirizzi e direttive del PPR oltre che alle prescrizioni immediatamente prevalenti del PPR, nonché con le indicazioni delle linee guida dei Manuali di cui al precedente par. B.4	Medio: P.TI 3 Buono: P.TI 6	
Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio <u>Sufficiente</u> : l'intervento è coerente rispetto agli indirizzi e direttive del PPR oltre che alle prescrizioni immediatamente prevalenti del PPR e recepisce i contenuti delle linee guida del Manuale di cui al precedente par. B.4 <u>Medio</u> : l'intervento è coerente rispetto agli indirizzi e direttive del PPR oltre che alle prescrizioni immediatamente prevalenti del PPR, recepisce i contenuti delle linee guida del Manuale di cui al precedente par. B.4 e prevede l'utilizzo di almeno una delle sue indicazioni <u>Buono</u> : l'intervento è coerente rispetto agli indirizzi e direttive del PPR oltre che alle prescrizioni immediatamente prevalenti del PPR, recepisce i contenuti delle linee guida del Manuale di cui al precedente par. B.4 e prevede l'utilizzo di almeno due delle sue indicazioni			
	C.5 Coerenza del modello gestionale proposto	È presente un piano di manutenzione / gestione del bene? NO: P.TI 0 SI, ma senza impegni formalmente assunti da parte del proprietario/gestore: P.TI 2 SI, con impegni formalmente assunti da parte del proprietario/gestore: P.TI 6	6
	C.6 Qualità degli elaborati progettuali Il criterio valuta la chiarezza e l'eshaustività della documentazione allegata alla domanda di sostegno	Sufficiente: P.TI 0 Media: P.TI 6 Buona: P.TI 9 Ottima: P.TI 12	12
Criteri motivazionali per l'attribuzione del punteggio <u>Sufficiente</u> : la documentazione presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, ma necessita di integrazioni ai fini di avviare/completare l'iter istruttorio <u>Media</u> : la documentazione presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità e, pur non necessitando di integrazioni ai fini di avviare/completare l'iter istruttorio, presenta carenze qualitative e di argomentazione <u>Buona</u> : la documentazione presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, non necessita di alcuna integrazione ai fini di avviare/completare l'iter istruttorio ed è ben argomentata e qualitativamente completa <u>Ottima</u> : la documentazione presentata soddisfa i criteri richiesti ai fini dell'ammissibilità, non necessita di alcuna integrazione ai fini di avviare/completare l'iter istruttorio, è ben argomentata e qualitativamente completa e contiene anche un sistema di monitoraggio e valutazione dei risultati			

Il punteggio minimo per rientrare nella graduatoria deve risultare maggiore a 30 punti su 100.

In caso di parità di punteggio verrà data priorità alle domande che avranno ottenuto il punteggio più elevato con riferimento alla sezione C “Qualità complessiva dell’intervento”. In caso di ulteriore parità, vale l’ordine di presentazione della domanda.

Le condizioni necessarie a soddisfare i criteri sopra descritti, a seguito dei quali viene attribuito un punteggio, non devono essere frutto di creazione artificiosa per il percepimento del sostegno, come prescritto all'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione).

B.8. Impegni (obblighi) dei soggetti beneficiari

Con la firma della domanda il beneficiario sottoscrive gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni si distinguono in:

- essenziali: quelli che, se non rispettati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione che si intende realizzare;
- accessori: quelli che, se non rispettati, permettono di raggiungere gli obiettivi dell’operazione solo parzialmente.

B.8.1. Impegni essenziali

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Sono impegni essenziali:

- dare avvio agli investimenti previsti e sostenere le spese non prima della presentazione della domanda di sostegno, con le eccezioni previste al par. *B.6.4 Inizio e decorrenza delle spese*;
- concludere le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto nelle modalità ed entro i termini stabiliti dal par. *C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, fatte salve le deroghe previste dal medesimo paragrafo
- presentare le comunicazioni integrative di rideterminazione del sostegno e le domande di anticipo entro i termini stabiliti dal presente bando (par. *C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno*, par. *C.6.1 Domanda di anticipo*)
- consentire il regolare svolgimento dei sopralluoghi da parte dei controllori
- concludere gli interventi come previsti con l’ammissione a sostegno, fatte salve le eventuali proroghe, varianti approvate e/o gli adattamenti tecnici intervenuti in corso d’opera
- mantenere la destinazione d’uso, la funzionalità e il costante utilizzo degli investimenti finanziati per 5 anni, a partire dalla data di comunicazione dell’istruttoria di saldo; il mancato rispetto di questo impegno comporta la restituzione delle somme percepite in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti
- realizzare la cartellonistica descrittiva del bene recuperato, previa validazione da parte del GAL dei suoi contenuti, con specifico riferimento a loghi e diciture che evidenziano l’inserimento dell’operazione nell’ambito della SSL 2023/2027 del GAL Giarolo.

B.8.2. Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

La disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni è normata dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 26/06/2025, sulla base della Determinazione Dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n.93348 del 26.02.2024, ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni approvato da ARPEA con DD n. 71 del 05.03.2024.

Sono impegni accessori:

- concludere gli investimenti ammessi a sostegno e rendicontarli con la presentazione della domanda di pagamento del saldo entro il termine previsto al par. B.6.5 *Termini per la conclusione e la rendicontazione delle operazioni*, fatte salve le eventuali proroghe concesse;
- informare e comunicare circa il sostegno concesso come previsto al punto 2 dell'allegato 3 al Regolamento (UE) 129 del 2022 e secondo le regole previste nell'**Allegato II**.

C. Fasi e tempi del procedimento

C.1. Procedimento amministrativo

C.1.1. Responsabili e tempi del procedimento

I procedimenti amministrativi connessi al presente bando sono disciplinati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 14/2014 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2023 n. 20-877 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621".

Essi sono:

- a) *"Istruttoria delle domande di sostegno relative al presenta bando"*.
Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).
- b) *"Istruttoria delle domande di variante relative al presenta bando"*.
Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia con l'istanza di variante da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **90 giorni** dalla presentazione della domanda. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).
- c) *Istruttoria delle domande di rideterminazione del contributo relative al presenta bando"*.
Il responsabile del procedimento è il Direttore tecnico del GAL. Il procedimento si avvia con l'istanza da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180 giorni**. Il provvedimento finale è la comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente (approvazione o rigetto).
- d) *"Istruttoria delle domande di pagamento"*.
Il responsabile del procedimento è l'organismo pagatore regionale ARPEA.
Il procedimento si suddivide in:

- d1) Istruttoria delle domande di pagamento in senso stretto, che si avvia con la trasmissione della domanda di pagamento da parte del richiedente e si conclude nel termine finale di **180 giorni**, nel caso di saldo, o **di 60 giorni** per l'anticipo. Il procedimento istruttorio, affidato mediante Convenzione di delega, si conclude con provvedimento finale consistente nella comunicazione al richiedente dell'esito dell'istruttoria (approvazione o rigetto); in caso di esito positivo dell'istruttoria della domanda di pagamento, l'organismo delegato provvede alla creazione della proposta (lista) di liquidazione e alla sua trasmissione ad ARPEA;
- d2) Autorizzazione al pagamento in senso stretto, per la quale provvede direttamente ARPEA e non è oggetto di delega; fase che ha inizio con il recepimento della lista di liquidazione, contenente le domande istruite di cui al punto d1) e sulla quale vengono svolti i controlli amministrativi di autorizzazione, come da manuale di ARPEA, con il successivo inserimento, in assenza di anomalie bloccanti, in decreto di autorizzazione al pagamento, preliminare alla generazione ed esecuzione del mandato di pagamento.

C.1.2. Termini e fasi del procedimento

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda di sostegno	Richiedente	A decorrere dalle ore 12.00 del 30/09/2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 16/12/2025
Istruttoria di ammissione della domanda e comunicazione dell'esito	GAL	Entro 180 giorni dal giorno successivo alla scadenza del bando
Presentazione domanda di variante	Beneficiario	Almeno 60 giorni antecedenti il termine per la conclusione degli interventi
Istruttoria della domanda di variante	GAL	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Conclusione procedure di aggiudicazione affidamenti/appalti e Comunicazione conclusione affidamenti	Beneficiario	Entro 240 giorni dalla data della comunicazione di ammissione a sostegno
Presentazione comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla conclusione delle procedure di aggiudicazione affidamenti/appalti e relativa comunicazione
Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione
Presentazione domanda	Beneficiario	Entro 60 giorni a decorrere dalla data della

di pagamento di anticipo		comunicazione dell'Istruttoria di rideterminazione del sostegno (Enti pubblici) o entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di avvenuta conclusione delle procedure di affidamento (Soggetti privati non tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti)
Istruttoria della domanda di pagamento di anticipo	GAL	Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di saldo
Fine lavori e presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro la data inserita nella comunicazione di ammissione a finanziamento, salvo le proroghe autorizzate
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 180 giorni dalla presentazione della domanda

C.2. Domanda di sostegno

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"** disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>.

Il servizio è lo strumento per conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le domande di pagamento, le istanze e le comunicazioni successive alla domanda di sostegno.

C.2.1. Iscrizione all'anagrafe agricola unica e costituzione del fascicolo aziendale

Coloro che intendono presentare la domanda di sostegno devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte istituita ai sensi della L.R. n. 1 del 22/01/2019, art. 82 ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del DPR n. 503/99 in attuazione del D.lgs n. 173/98.

Il fascicolo aziendale contiene tutti i documenti comprovanti le informazioni anagrafiche e di consistenza aziendale registrate in anagrafe. Nel fascicolo aziendale possono essere archiviate anche le domande di sostegno, qualora stampate e sottoscritte. Il fascicolo aziendale va mantenuto costantemente aggiornato; deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare, come previsto dal D.M. n. 99707 del 1 marzo 2021.

Il mancato rispetto di tali adempimenti determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Quindi, anche in mancanza di variazioni allo stesso è possibile presentare una domanda di sostegno solo se il fascicolo è stato validato a partire dal 1° gennaio (o dalla prima data utile per la validazione annuale del fascicolo, qualora successiva al 1° gennaio) dell'anno in corso al momento della presentazione della domanda ed entro e non oltre la data di presentazione della domanda stessa.

È inoltre onere del beneficiario monitorare la propria casella postale certificata (PEC) indicata all'interno del proprio fascicolo aziendale, assicurandosi del suo corretto funzionamento e capienza

Il Fascicolo aziendale viene costituito contestualmente alla prima registrazione in Anagrafe.

A tal fine, le aziende agricole devono rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA), che provvede ad aprire il fascicolo aziendale e ad iscrivere il soggetto all'anagrafe agricola del Piemonte. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione.

I soggetti diversi dalle aziende agricole possono rivolgersi, in alternativa al CAA, direttamente alla Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte. La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere fatta:

- utilizzando il servizio “Anagrafe agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, nella sezione “Agricoltura”, a cui si accede tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.);
- utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell'area tematica “Agricoltura” www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola. I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: servizi.siap@regione.piemonte.it.

C.2.2. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno devono essere predisposte ed inviate esclusivamente in modalità telematica, attraverso il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” disponibile sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>. I documenti digitali così formati, trasmessi telematicamente, sono immediatamente ricevuti dall'ufficio competente, e determinano l'avvio del procedimento amministrativo, i cui termini decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del bando.

Non è necessario inviare copia cartacea della domanda.

I soggetti iscritti all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare e presentare la domanda di sostegno con una delle seguenti modalità:

- a) **tramite l'ufficio CAA** che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA viene sottoscritta dal legale rappresentante con firma grafometrica (in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato), oppure viene firmata in modo tradizionale (in tal caso la domanda deve essere stampata, firmata e depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA).
- b) **in proprio**, utilizzando il servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027” sul portale <https://servizi.regione.piemonte.it>, a cui il legale rappresentante accede mediante SPID (Servizio Pubblico d'Identità Digitale), Carta Nazionale dei Servizi (CNS - certificato digitale rilasciato da un provider ufficiale accreditato dalla Agenzia per l'Italia Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE). Al momento della trasmissione, la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice: ai sensi della L.R. n. 3/2015, essa è perfetta giuridicamente e non deve essere stampata.
- c) **tramite delega ad un'altra persona** ad operare sul servizio “Sviluppo Rurale 2023-2027”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.6 – *Iscrizione Soggetti delegati*, scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale; se ha potere di firma (es. direttore, ...), potrà sostituire il legale rappresentante nell'invio della domanda, nel qual caso occorrerà prestare attenzione a selezionare

correttamente il richiedente nei dati identificativi della pratica (altrimenti la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante).

- d) **tramite delega ad un professionista** ad operare sul servizio “**Sviluppo Rurale 2023-2027**”. La delega del legale rappresentante viene formalizzata compilando il modello I.8 – *Delega a Professionisti* scaricabile alla pagina www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola e viene registrata nel fascicolo aziendale. Il delegato potrà accedere ai servizi online con la propria identità digitale.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione.

Le domande non complete di tutta la documentazione e degli allegati prescritti nel bando non sono ricevibili. Sarà facoltà del GAL richiedere al beneficiario eventuali chiarimenti e documentazione integrativa, qualora ritenuti indispensabili ai fini della corretta istruttoria delle domande di sostegno.

Gli allegati alla domanda devono essere trasmessi esclusivamente in formato digitale portatile statico non modificabile e non devono contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Nella scelta sono preferiti gli standard documentali internazionali ISO e gli standard che consentono il WYSIWYG (What You See Is What You Get), ovvero che forniscono una rappresentazione grafica uguale a quella riprodotta sullo schermo del personal computer. Si suggerisce pertanto di trasmettere documenti informatici in formato PDF - PDF/A, perché di maggior diffusione e leggibilità.

Ai suddetti allegati, se necessario, possono essere aggiunte versioni c.d. “di lavoro” in formato modificabile.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di **dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà** ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, e le somme indebitamente percepite verranno recuperate.

C.2.3. Documentazione richiesta per la domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve essere compilata in tutte le sue parti, completa degli allegati sotto riportati:

- relazione tecnica illustrativa degli interventi oggetto della domanda di sostegno, contenente tutte le informazioni elencate all'**Allegato IV del presente bando**;
- per gli enti pubblici:
 - a) delibera di giunta di approvazione della candidatura al bando e della documentazione progettuale (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) relativa agli investimenti proposti, con impegno al cofinanziamento nella misura del 10%
 - b) documentazione attestante l'avvenuto rilascio del CUP dal portale “<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>”

- per i soggetti privati (Fondazioni, associazioni, enti religiosi):
 - c) copia del verbale dell'assemblea (o documentazione equivalente) che approva la candidatura al bando e l'impegno al cofinanziamento nella misura del 20%
 - d) statuto ed atto costitutivo del soggetto giuridico proponente (o documentazione equivalente, dalla quale si evincano missione, obiettivi e competenze)
 - e) regolamento d'uso del bene oggetto di intervento (o documentazione equivalente, dalla quale si evinca la fruibilità pubblica dello stesso)
- per tutti i proponenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica:
 - f) Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto ai sensi del Codice degli Appalti e completo degli elaborati da questo previsti per la tipologia di intervento da realizzare; il computo metrico estimativo (in formato pdf e Excel) dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, nella versione vigente al momento della pubblicazione del bando.

Nel caso di domanda presentata da soggetti privati, dovrà essere prodotta documentazione progettuale di livello equivalente, sottoscritta da tecnici abilitati e regolarmente iscritti all'ordine competente per materia, valendo le stesse regole di cui sopra per quanto riguarda la redazione del computo metrico
 - g) copia delle richieste di autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente e/o copia delle autorizzazioni, pareri e permessi eventualmente già acquisiti con esito favorevole
 - h) fermo restando quanto previsto al precedente par. B.6.2 lettera f), rappresentazione grafica della cartellonistica descrittiva del bene recuperato e della sua ubicazione rispetto al bene stesso
 - i) dichiarazione sullo stato di proprietà/disponibilità dell'immobile oggetto di intervento e assenso da parte del proprietario all'effettuazione dell'intervento, se il richiedente non è proprietario del 100% – **Allegato V del presente bando**
 - j) documentazione fotografica dello stato del sito prima dell'inizio dei lavori
 - k) in caso di IVA non recuperabile, dichiarazione da parte dell'organo competente in merito all'irrecuperabilità dell'IVA e relativa motivazione;
 - l) check list di autovalutazione pre - aggiudicazione (dati identificativi, adempimenti generali, programmazione, ecc), prodotta secondo le modalità di cui al successivo par. D.1.

Gli allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente nel **formato elettronico** previsto dal servizio informatico e specificato nel par. *C.2.2 Presentazione delle domande*.

Il GAL si riserva di richiedere qualsiasi altro dato o documentazione ritenuti necessari per svolgere l'istruttoria delle domande di sostegno.

C.3. Istruttoria della domanda di sostegno

C.3.1. Istruttoria di ammissione

L'Ente istruttore è il GAL Giarolo.

Il procedimento si avvia dal giorno successivo alla scadenza del bando e si conclude **entro 180 giorni**. La comunicazione dell'avvio del procedimento viene data con avviso trasmesso via PEC ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14.

L'istruttoria di ammissione delle domande di sostegno consiste in attività amministrative, tecniche e di controllo che comprendono:

- verifica della ricevibilità della domanda (rispetto delle modalità e scadenze per la trasmissione, compilazione conforme alle disposizioni del bando, completezza formale della documentazione allegata);
- verifica delle condizioni di ammissibilità dei beneficiari, dell'operazione e degli investimenti/attività proposti;
- verifica della congruità, sostenibilità ed ammissibilità tecnico-economica dell'operazione e del quadro economico proposto con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti dal bando;
- assegnazione definitiva del punteggio sulla base dei criteri di selezione previsti dal bando, utile per la formazione della graduatoria di merito delle domande;
- esame tecnico-economico degli investimenti indicati nel Progetto di fattibilità tecnico economica come previsto dal Codice Appalti (o nella documentazione equivalente, nel caso di soggetti privati)
- verifica della ammissibilità delle spese secondo quanto stabilito dal PSP e dal presente bando nel par. B.5. *Investimenti ammissibili (B.5.1) e non ammissibili (B.5.2)* ;
- definizione della spesa massima ammessa e del relativo sostegno concesso.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, il GAL effettua i controlli amministrativi, verificando le procedure previste per gli affidamenti e le fasi di programmazione e di progettazione delle stesse.

Il GAL effettua l'istruttoria delle domande di sostegno, anche con eventuali sopralluoghi, e ne comunica l'esito al beneficiario.

A conclusione dell'istruttoria delle domande di sostegno sarà redatto un verbale contenente per ciascuna domanda la proposta di esito:

- **negativo**, indicando le motivazioni;
- **positivo**, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e, in particolare:
 - punteggio definitivo assegnato;
 - importo totale dell'intervento ammissibile a sostegno;
 - interventi ammessi;
 - ammontare del sostegno concesso;
- **parzialmente positivo**, nel caso di riduzione e/o esclusione di investimenti, attività e/o voci di spesa imputate all'operazione, indicando le relative motivazioni.

I verbali di istruttoria costituiscono la base per:

- il rigetto delle domande di sostegno non idonee, adeguatamente motivato;
- l'approvazione delle domande di sostegno idonee, con indicazione del punteggio, della spesa massima ammessa e del sostegno concesso.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo (vale a dire che preveda parziale rigetto della domanda) il richiedente viene informato del fatto che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come

previsto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento.

La graduatoria viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL e, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda e della dotazione finanziaria del bando, distinguerà:

- le domande ammesse e finanziabili, con indicazione per ciascuna domanda della spesa massima ammissibile e del sostegno massimo concedibile;
- le domande ammissibili ma non finanziabili per mancanza di copertura finanziaria;
- le domande non ammesse.

La comunicazione di ammissione o di non ammissione al finanziamento della domanda di sostegno trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027** è da considerarsi rispettivamente quale atto di concessione o diniego di concessione del finanziamento al richiedente.

Nel caso della presenza di una domanda di sostegno parzialmente finanziabile per carenza di fondi sarà data facoltà di scelta al beneficiario se accettare o meno il sostegno disponibile, fermo restando che eventuali economie che si dovessero verificare nelle fasi successive saranno utilizzate per la domanda di sostegno parzialmente finanziata, al fine di coprire la quota di sostegno riconosciuta ma non finanziata per carenza di risorse.

Alle domande ammesse a finanziamento viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP), che dovrà essere citato in tutti gli atti della Pubblica Amministrazione, come specificato **nell'Allegato 1**.

Il CUP viene attribuito in fase di ammissione a finanziamento e viene pubblicato sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027".

In deroga a quanto sopra descritto, qualora un Ente Pubblico abbia necessità di ottenere il CUP prima dell'ammissione al sostegno, potrà segnalarlo al GAL. Quest'ultimo fornirà la classificazione corretta e eventuali altre informazioni che il beneficiario dovrà inserire in sede di richiesta del CUP alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica, da effettuare attraverso il seguente portale "<https://cupweb.rgs.mef.gov.it/CUPWeb/>". Una volta ottenuto il CUP, il beneficiario dovrà comunicarlo al GAL prima dell'ammissione al sostegno della domanda.

In particolare, l'Ente Pubblico che debba procedere alla richiesta del CUP per l'approvazione del PFTE dell'intervento potrà segnalarlo al GAL anche prima della presentazione della domanda di contributo, al fine di ottenere le informazioni di cui sopra; una volta ottenuto il CUP, l'Ente dovrà comunicarlo al GAL in fase di Domanda di Sostegno, secondo quanto previsto al paragrafo C.2.3 *Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*. Per dettagli e precisazioni in merito alla classificazione corretta del CUP si rimanda quanto dettagliato nell'**Allegato VI** al presente bando.

In attesa della conclusione dell'istruttoria di ammissione, a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno, le operazioni di realizzazione degli investimenti/attività potranno essere avviati a totale responsabilità dei richiedenti e, comunque, senza impegnare in alcun modo il GAL circa l'esito dell'istruttoria e la concessione del sostegno.

C.4 Modifiche in corso d'opera al progetto

I beneficiari possono, nel corso della realizzazione degli investimenti, apportare modifiche al progetto approvato. Le modifiche possono essere di differenti tipologie: variante, adattamento tecnico-economico.

Le modifiche non possono mai comportare l'aumento della spesa ammessa e del sostegno concesso.

Non sono ammissibili le modifiche del progetto approvato che ne alterino gli obiettivi e/o i criteri che hanno reso approvabile l'intervento.

C.4.1 Variante

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportano modifiche all'operazione e agli aspetti tecnici ed economici che hanno reso l'iniziativa finanziabile.

Sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- l'introduzione di azioni, opere o attrezzature non indicate nel progetto iniziale;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, tutte le modifiche al contratto in corso di esecuzione che devono essere autorizzate dal RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici:
 - le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative superiori al 15% della spesa ammessa
 - le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale compresa tra il 15% e il 50% della spesa ammessa.

Nel caso di beneficiari soggetti al rispetto delle norme previste nel Dlgs.36/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti pubblici), le varianti devono essere conformi e coerenti con quanto previsto nel medesimo Codice.

Non sono considerate varianti:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di variante contrattuale ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici:
 - le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa
 - le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% della spesa ammessa;
- la modifica di attrezzature o arredi rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi caratteristiche tecniche e funzionali simili o comunque coerenti, giustificate e congrue rispetto al piano di investimento approvato;
- i cambi di fornitore/preventivo, a parità di caratteristiche dei beni e servizi acquistati.

Le varianti devono essere autorizzate a seguito della presentazione di apposita domanda.

La domanda di variante può essere presentata:

- unicamente con riferimento alla domanda di sostegno già ammessa;
- solo dopo l'ammissione a finanziamento della domanda di sostegno;
- almeno 60 giorni prima del termine ultimo concesso per la conclusione delle operazioni e rendicontazione delle spese.

Le varianti devono essere preventivamente richieste: non sono ammesse varianti in sanatoria.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto approvato inizialmente.

È ammessa una sola variante al progetto approvato in istruttoria e questa non può determinare un aumento dell'importo ammesso a finanziamento: in tal caso le spese eccedenti saranno totalmente a carico del beneficiario.

Solo dopo aver ricevuto la comunicazione di approvazione della variante, il beneficiario può ritenere l'istanza ammessa, con conseguente eleggibilità della spesa che decorre dalla data della domanda di variante.

La presentazione della domanda di variante così come i lavori e gli acquisti eventualmente effettuati prima dell'approvazione della stessa non comportano alcun impegno (finanziario o di altro tipo) per il GAL.

C.4.1.1 Documentazione da allegare alla domanda di variante

La domanda dev'essere trasmessa telematicamente tramite il servizio **Sviluppo Rurale 2023–2027**, corredata da:

- relazione di variante sottoscritta dal legale rappresentante, con la descrizione e le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- elaborati progettuali di cui al par. *C.2.3 Documentazione richiesta per la domanda di sostegno*, debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
- quadro di raffronto con il progetto precedentemente approvato;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, provvedimento di approvazione della variante da parte dell'Ente beneficiario;
- se la variante comporta l'acquisizione di nuove autorizzazioni: autorizzazioni amministrative previste per legge rilasciate dalle autorità competenti.

Il GAL si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti e documenti ritenuti necessari al completamento dell'iter amministrativo e, verificate le condizioni, redigerà relativo verbale e provvederà a comunicare l'esito istruttorio al beneficiario.

C.4.1.2 Istruttoria della domanda di variante

Il GAL istruisce la domanda di variante ai fini della determinazione della spesa ammissibile e del sostegno concesso.

La variante è ammissibile solamente se:

- la nuova articolazione della spesa e delle operazioni non altera le finalità originarie del progetto;
- rispetta le caratteristiche tecniche delle operazioni, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative;
- l'istanza rispetta la disciplina dell'Intervento SRD09 Azione C
- vengono confermate le finalità del progetto approvato

- qualora, a seguito della variante, il punteggio ricalcolato sia superiore alla prima domanda idonea e non finanziabile della graduatoria e, nel caso non ci siano domande idonee e non finanziabili, il punteggio ricalcolato sia almeno pari al punteggio minimo stabilito dal presente bando;
- è garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

C.4.2 Adattamento tecnico-economico

L'adattamento tecnico-economico riguarda modifiche al progetto non sostanziali, coerenti con gli obiettivi dell'Intervento SRD09 Azione C) e che rappresentano l'introduzione di più idonee soluzioni tecnico-economiche, fermo restando l'importo della spesa ammessa e del sostegno concesso in sede di istruttoria e a condizione che sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno.

Sono considerati adattamenti tecnico-economici:

- le variazioni progettuali che non comportino l'acquisizione di nuove autorizzazioni di legge;
- per i beneficiari sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, le modifiche al contratto in corso di esecuzione che non necessitino di autorizzazione del RUP;
- per i beneficiari non sottoposti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici:
 - le modifiche tecniche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 15% della spesa ammessa
 - le compensazioni tra voci di spesa per una percentuale inferiore al 15% sull'importo complessivo delle operazioni.

L'adattamento tecnico-economico non richiede preventiva autorizzazione e il soggetto beneficiario è responsabile del buon fine dello stesso. Non fa sorgere in capo al GAL alcun impegno. Le suddette modifiche possono essere considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate e illustrate nella documentazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

C.5 Eventuali ulteriori fasi di partecipazione del beneficiario

C.5.1 Domanda di proroga

Il beneficiario, per la realizzazione e rendicontazione degli interventi, può richiedere, motivandola, n. 1 proroga per un periodo massimo di 210 giorni calcolati a decorrere dal giorno successivo al termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

Tale istanza può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e laddove la concessione non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi di pagamento della Programmazione.

La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti mediante la procedura preposta sul servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

Il GAL concede o non concede la proroga, adotta la relativa Determinazione di Consiglio di Amministrazione e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.2 Domanda di Voltura

Nel corso della realizzazione degli investimenti è ammessa la voltura della domanda ad altri soggetti, a seguito di:

- nel caso di Comuni, qualora ci sia una fusione degli stessi,
- nel caso di enti pubblici, qualora intervengano variazioni di composizione.
- nel caso di soggetti privati, qualora intervengano modifiche della loro natura giuridica.

La richiesta di voltura deve essere presentata mediante la procedura informatica preposta su SIAP.

È ammessa la voltura a condizione che:

- l'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria rimanga invariato,
- sia sempre possibile identificare l'oggetto del sostegno,
- siano confermati gli impegni e i requisiti,
- il beneficiario rientri tra quelli previsti al par. A.3 *Beneficiari: chi può presentare la domanda di sostegno*;
- siano confermati i punteggi assegnati con l'ammissione a finanziamento o, in caso di diminuzione, il beneficiario resti in graduatoria.

Nel caso di semplice modifica della denominazione, il beneficiario è tenuto a comunicare mediante la procedura preposta sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"** tale cambiamento allegando la documentazione relativa e a provvedere ad allineare i dati iscritti nell'Anagrafe Agricola Unica sul proprio fascicolo aziendale.

Il GAL istruisce la domanda di voltura e comunica l'esito al beneficiario.

C.5.3 Domanda di Rinuncia

Si può presentare domanda di rinuncia in qualsiasi momento tramite l'apposita funzione sul servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**. Tuttavia, se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere una visita sul luogo degli investimenti o se da tale visita emergono inadempienze, la rinuncia non è consentita.

Il GAL Giarolo, nel caso di rinuncia dopo l'ammissione a finanziamento, provvede ad istruire l'istanza di rinuncia, a comunicarne l'esito al beneficiario e a recuperare gli eventuali anticipi versati. In caso di rinuncia prima dell'ammissione a finanziamento, la domanda viene automaticamente archiviata dal sistema informativo.

C.5.4 Domanda di correzione errori palesi

Le domande di sostegno possono essere corrette e adeguate presentando domanda di correzione di errori palesi in caso di mero errore materiale riconosciuto dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno, entro la scadenza del bando.

Le domande di pagamento, in caso di errori palesi, potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione di una domanda di pagamento corretta, come descritto al par. *C.6.2.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento*.

C.5.5 Conclusione delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di aggiudicazione relative agli investimenti in progetto devono essere concluse **entro 240 giorni** dalla data della comunicazione di ammissione al sostegno.

Entro la stessa data, il beneficiario è tenuto a trasmettere comunicazione di avvenuta conclusione procedure di affidamento inviando una PEC a protocollo@pec.giarololeader.it.

Se il progetto ammesso a finanziamento prevede attività/lavori suddivisi in più lotti/parti funzionali o comunque separati, il termine si applica alla conclusione dell'aggiudicazione del primo lotto/parte funzionale come disposto dalla Determinazione dirigenziale 969/A1700A del 14 novembre 2023 di Approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia concluso le procedure di aggiudicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancato adempimento entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

La conclusione delle suddette procedure entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 Impegni essenziali.

È possibile derogare al termine sopra indicato in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Sarà valutata l'applicazione della deroga all'impegno sopra indicato nei seguenti casi:

- ritardi imputabili alle autorità competenti nel rilascio di autorizzazioni amministrative previste per la realizzazione degli investimenti;
- gara deserta o non aggiudicata;
- situazioni emergenziali su scala nazionale e/o locale (emergenze sanitarie, economiche, energetiche,...) riconosciute e regolamentate da specifiche disposizioni e norme;
- cause di "forza maggiore" o "circostanze eccezionali" che abbiano colpito seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

Tali motivazioni dovranno essere comunicate al GAL il quale, a sua volta, sulla base di una valutazione complessiva del caso, comunicherà al beneficiario la possibilità o meno di derogare rispetto al termine relativo l'impegno essenziale sopra descritto.

C.5.6 Comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

Completate le procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo precedente, il beneficiario (Ente Pubblico o Soggetto Privato tenuto al rispetto del codice degli appalti) dovrà trasmettere la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno. Il completamento dei soli affidamenti relativi alle spese generali e tecniche (es. incarichi di progettazione) non è sufficiente ai fini della possibilità di presentare la suddetta comunicazione. Utilizzando l'apposita procedura sul servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027", il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa complessivo del progetto, sulla base degli investimenti previsti nel quadro stesso e degli esiti di ciascuna delle procedure di aggiudicazione concluse al momento della presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno. Nel suddetto

quadro economico dovranno essere sostituiti gli importi ammessi a sostegno con gli importi aggiornati e ridefiniti tenendo conto delle economie derivanti da eventuali ribassi d'asta.

C.5.6.1 Termine per la presentazione della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di conclusione delle procedure di aggiudicazione, come sopra descritto.

La presentazione della comunicazione integrativa entro i termini stabiliti costituisce impegno essenziale come indicato al par. B.8.1 *Impegni essenziali*.

Decorso il termine sopra indicato senza che il beneficiario abbia presentato la comunicazione, il GAL provvederà a comunicare formalmente l'inadempienza al beneficiario e ad informarlo del fatto che, in caso di mancata trasmissione della domanda entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della suddetta comunicazione, si provvederà alla revoca totale del sostegno.

C.5.6.2 Documentazione richiesta per la comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

La comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno è presentata esclusivamente in modalità telematica. Ad essa il beneficiario deve allegare:

- progetto esecutivo delle opere da realizzare, redatto ai sensi della normativa vigente (se presente e necessario, ai sensi della normativa stessa) e relativa delibera/determina di sua approvazione;
- le check list di autovalutazione post aggiudicazione di cui al par. *D.1 Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative a ciascuna procedura di affidamento conclusa, al fine di verificarne la regolarità con particolare riguardo alla selezione e all'affidamento. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, la documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio **"Sviluppo Rurale 2023-2027"**.

C.5.6.3 Istruttoria della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno

L'istruttore della comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno effettua le verifiche inerenti il quadro economico aggiornato e le procedure di selezione degli operatori e di aggiudicazione dei lavori, servizi e/o forniture.

In questa fase saranno effettuati i controlli amministrativi relativamente alle fasi di selezione e affidamento delle procedure di affidamento già concluse, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato nella fase di autovalutazione.

Al termine dell'istruttoria, comunica al beneficiario l'esito, le eventuali irregolarità riscontrate ed il nuovo importo ammesso a finanziamento.

L'importo ammesso non potrà essere modificato in aumento nelle successive fasi del procedimento (varianti e/o domande di pagamento).

I beneficiari/stazioni appaltanti potranno utilizzare i ribassi d'asta nelle modalità previste dalla normativa in materia di appalti, ma le relative somme utilizzate non saranno ritenute ammissibili al sostegno nell'ambito PSP/CSR 2023-27.

C.6 Domande di pagamento

Successivamente all'ammissione al sostegno e alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria della comunicazione integrativa della rideterminazione del sostegno, il beneficiario potrà presentare domande di pagamento di anticipo e saldo, come di seguito descritto, esclusivamente in modalità telematica accedendo al servizio descritto al par. C.2.2 *Presentazione delle domande*, richiamando la propria domanda mediante il numero assegnato e creando la domanda di pagamento prescelta.

L'esito dell'istruttoria delle domande di pagamento, di seguito descritta, sarà comunicato mediante la comunicazione trasmessa telematicamente al richiedente tramite il servizio Sviluppo Rurale 2023–2027.

C.6.1 Domanda di anticipo

Il beneficiario può presentare domanda di pagamento dell'anticipo pari al massimo del 50% dell'importo del sostegno concesso a fronte dell'accensione di idonea garanzia finanziaria, di importo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità, ad esempio mediante proprio atto, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui sopra. La condizione per l'accettazione è che tale autorità si impegni a restituire l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto, ovvero in caso di decadenza della domanda.

In caso di Ente Pubblico occorrerà utilizzare la modulistica resa disponibile da ARPEA al seguente link <https://www.arpea.piemonte.it/documentazione/modulistica-garanzie>

C.6.1.1 Termine per la presentazione della domanda di anticipo

La domanda di anticipo può essere presentata esclusivamente dopo l'ammissione al sostegno e dopo la conclusione dell'istruttoria di rideterminazione del sostegno e, in ogni caso, prima della presentazione di una domanda di saldo, purché siano iniziati i lavori e/o gli acquisti.

I lavori e/o gli acquisti si intendono iniziati qualora siano presenti avvio formalizzato da parte di un tecnico abilitato, ordinativi/contratti con i fornitori, eventuali fatture in acconto, o altro ritenuto probante.

Per i beneficiari, **enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti**, che intendono presentare la domanda di anticipo, questa deve essere presentata entro 60 giorni dalla data della comunicazione di rideterminazione del sostegno.

Per i beneficiari, **soggetti privati non tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti** che intendono presentare domanda di anticipo, questa deve essere presentata al massimo entro 60 giorni a partire dalla data di comunicazione di avvenuta conclusione delle procedure di affidamento.

C.6.1.2 Documentazione richiesta per la domanda di anticipo

La domanda di pagamento dell'anticipo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) garanzia a favore di ARPEA, redatta secondo uno dei modelli pubblicati sul sito di ARPEA e resa nel seguente modo:
 - i. per i beneficiari pubblici, mediante provvedimento del proprio Organo competente, redatto secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA, che impegni il beneficiario medesimo alla

restituzione dell'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato accertato, ovvero in caso di decadenza della domanda.

- ii. per i beneficiari privati è richiesta polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, redatta secondo il modello pubblicato sul sito di ARPEA e rilasciata da
- Enti assicurativi che risultano autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (sito www.ivass.it)
 - Istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'Italia
 - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari, ex art. 106 del TUB, di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo testo unico;
- essa dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte di ARPEA, successivamente alla liquidazione del saldo.
- b) documentazione probante l'avvenuto avvio dei lavori e/o degli acquisti.

C.6.1.3 Istruttoria domanda di anticipo

L'istruttore incaricato per i controlli inerenti alla domanda di anticipo verifica:

- a) la coerenza della garanzia presentata con il modello predisposto da ARPEA;
- b) la durata della garanzia medesima che dev'essere coerente con la necessità di garantire ARPEA sino alla liquidazione del saldo;
- c) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la certificazione antimafia, ove previsti;
- d) per i beneficiari privati, la conformità della garanzia, richiedendone conferma alla sede centrale dell'Ente Garante

L'esito positivo di tali controlli comporta l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di anticipo si conclude in 60 giorni dalla data di trasmissione con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA, in caso di esito positivo, o con il provvedimento di rigetto della domanda di anticipo, in caso di esito negativo.

L'erogazione dell'anticipo non costituisce approvazione delle spese sostenute o ancora da sostenere.

C.6.2 Domanda di saldo

Al termine degli investimenti effettuati nelle modalità ammesse al sostegno, il beneficiario presenta domanda di saldo relativa a tutte le spese sostenute e in ogni caso effettuate entro la data di trasmissione della domanda di pagamento. Le spese rendicontate totali devono essere pari ad almeno l'80% dell'importo ammesso, pena la decadenza della domanda, come indicato al capitolo *B.1 Entità della spesa e del sostegno*.

C.6.2.1 Termine per la presentazione della domanda di saldo

La domanda di saldo dev'essere presentata entro 30 mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di ammissione al sostegno.

Il termine entro cui presentare la domanda di saldo sarà in ogni caso indicato nella comunicazione di ammissione a finanziamento.

La richiesta di saldo presentata oltre i termini, in assenza di richiesta di proroga, comporta l'applicazione delle riduzioni, sino alla decadenza della domanda in caso di grave ritardo, come stabilito dal GAL con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 163 del 26/06/2025 in base alla Determinazione Dirigenziale di riduzioni e sanzioni n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 a firma dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR 2023-2027, in applicazione del Decreto del Ministro della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (D.M.) del 26.02.2024 n.93348 in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 97 del 26.04.2024 (c.d. Decreto Griglie), ed attuata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure controlli e sanzioni per gli interventi non SIGC a valere sullo Sviluppo Rurale 2023-27, approvato da ARPEA con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.; l'eventuale revoca del sostegno comporta la successiva restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

C.6.2.2 Documentazione richiesta per la domanda di saldo

La domanda di pagamento di saldo dev'essere presentata esclusivamente in modalità telematica e ad essa il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

1. copia dei documenti di spesa che devono obbligatoriamente riportare i contenuti previsti nell'Allegato I del presente bando;
2. tracciabilità dei pagamenti effettuati mediante copia di disposizioni di pagamento ed estratto conto con evidenza dei pagamenti relativi all'intervento; a tale proposito si evidenzia che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del sostegno e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del sostegno spettante. Per gli **Enti pubblici** il pagamento sostenuto deve essere dimostrato con la presentazione documenti di spesa, dell'atto del responsabile del procedimento che ne dispone il pagamento, con il relativo mandato di pagamento, o analoga documentazione probante, e la quietanza di pagamento per l'intero importo del documento di spesa. Il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria (quietanza di pagamento).

La documentazione di cui ai punti 1) e 2) dovrà essere inserita nella sezione "Documenti di spesa" presente sul portale di presentazione delle domande.

3. documentazione contenente le informazioni relative all'esecuzione dei lavori pubblici, servizi e forniture utilizzando le apposite checklist, come meglio descritto al paragrafo *D1 Ispezioni e controlli*.
4. per i beneficiari, enti pubblici o altri soggetti, tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti:
 - provvedimento di approvazione dello stato di avanzamento lavori e della contabilità finale del progetto;
 - relazione generale finale del progetto riportante, se del caso, gli adattamenti tecnico-economici introdotti in corso d'opera non costituenti variante, secondo quanto previsto al par. C.4.2 Adattamento tecnico-economico;
 - computo metrico consuntivo che consenta (tramite l'elaborazione di macro-voci e voci di spesa) un agevole e indiscutibile raffronto con le fatture emesse e liquidate. Il computo metrico per il

saldo dovrà anche essere raffrontabile (voce per voce) con il computo metrico presentato in allegato alla domanda di sostegno o, eventualmente, alla domanda di variante. Tra la spesa accertata da fatture e la spesa risultante dal computo metrico a saldo verrà ammessa la spesa minore. Il computo dovrà essere redatto utilizzando il Prezziario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte utilizzato per il progetto esecutivo o eventuale progetto di variante approvati dall'Ente;

- titolo di possesso: visura catastale con data recente oppure documentazione comprovante la disponibilità (contratto di affitto, comodato, scritture private o simili) per un termine congruo con il vincolo quinquennale di destinazione d'uso, oppure documentazione riportante gli esiti del procedimento espropriativo o di acquisto;
- certificato di regolare esecuzione a firma di appaltatore e Direttore Lavori e controfirmato dal RUP per lavori e verifica di conformità a firma del RUP per servizi e forniture;
- documentazione fotografica con evidenza dello stato dei luoghi post-intervento;
- copia di eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri e permessi previsti dalla normativa vigente, acquisiti con esito favorevole e non trasmessi nella comunicazione integrativa di rideterminazione del sostegno;
- check list di autovalutazione post-aggiudicazione di cui al par. D.1 *Ispezioni e controlli*, nelle quali saranno riportate le informazioni relative alle procedure di affidamento concluse al fine di verificarne la regolarità, con particolare riguardo alla fase di esecuzione. Le check list dovranno essere distinte per ogni procedura di affidamento effettuata (CIG);
- a corredo di ciascuna check list, documentazione relativa alla procedura di affidamento effettuata. Tale documentazione dovrà essere organizzata seguendo le modalità e i criteri di classificazione previsti dal servizio "Sviluppo Rurale 2023-2027";
- ogni altra documentazione ritenuta utile alla descrizione dell'intervento realizzato.

C.6.2.3 Istruttoria domanda di saldo

I soggetti competenti per l'istruttoria delle domande di pagamento di saldo procedono ai controlli amministrativi che consistono, tra l'altro, nella verifica:

- a) della conformità degli interventi con quanto ammesso al sostegno, compresi il mantenimento degli impegni e il rispetto dei criteri di selezione;
- b) degli investimenti conclusi e rendicontati;
- c) delle spese sostenute e dei pagamenti effettuati;
- d) dell'assenza di doppi finanziamenti irregolari e del rispetto dei limiti di cumulabilità, come da paragrafo B.6.6;
- e) della realizzazione degli interventi, mediante sopralluogo; in alternativa e per i casi normati dal DM n. 410727 del 04.08.2023, la verifica potrà essere effettuata mediante foto georiferite che diano certezza di realizzazione, come previsto al paragrafo 7.3.2.1 del PSP;
- f) della Regolarità Contributiva e della certificazione antimafia, ove previsti.

Nel caso di richiedenti tenuti ad operare nell'ambito della normativa in materia di appalti, in questa fase il GAL effettuerà anche i controlli amministrativi sulla regolarità e conformità delle procedure di affidamento, verificando la documentazione relativa alla fase di esecuzione dei contratti.

Qualora ritenuto opportuno, si potrà procedere con ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con le check list di autovalutazione.

La domanda di pagamento può essere inoltre estratta a campione per essere sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita e che non sono state oggetto dei controlli amministrativi;
- c) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Sulla base dell'esito dei controlli amministrativi e del controllo in loco effettuati, è definito l'importo totale di spesa accertato e il conseguente relativo sostegno da erogare.

L'esito positivo di tali controlli comporta quindi l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione che sarà inviato ad ARPEA, la quale ne dispone il pagamento.

Qualora l'esito fosse invece parzialmente positivo o negativo sarà seguito l'iter previsto dall'art. 10 bis L. n. 241/90.

L'istruttoria della domanda di saldo si conclude in 180 giorni dalla data di trasmissione:

- in caso di esito positivo, con l'inserimento in un elenco di liquidazione da trasmettere ad ARPEA,
- in caso di esito negativo con il provvedimento di rigetto della domanda di saldo; conseguentemente, esso comporterà la decadenza della pratica e il recupero delle eventuali somme precedentemente erogate.

C.6.2.4 Richiesta di annullamento della domanda di pagamento

In qualsiasi momento il beneficiario può richiedere l'annullamento della domanda di pagamento (anticipo o saldo), se si è accorto di errori palesi nella compilazione, purché tale rilievo non sia conseguenza di controlli da parte dell'ufficio istruttore.

Per richiedere l'annullamento può presentare specifica domanda, accedendo alla propria pratica presente sul servizio descritto al par. C.2 *Domanda di sostegno*, e specificando le motivazioni per tale richiesta.

L'ufficio istruttore provvederà:

- all'accettazione di tale domanda e, in tal caso, sarà possibile presentare una nuova domanda di pagamento oppure
- al suo respingimento e, in tal caso, si proseguirà con l'istruttoria della domanda precedentemente presentata.

C.7 Controlli ex-post (successivi al pagamento)

Successivamente all'erogazione del saldo l'intervento finanziato può essere soggetto ad un controllo ex post, per la verifica del mantenimento degli impegni. Infatti, se entro 5 anni dalla data di conclusione dell'istruttoria del pagamento del saldo si verifica una delle seguenti condizioni:

- a) cessazione o trasferimento dell'attività al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) qualsiasi altro cambiamento significativo che influisca sulla natura, gli obiettivi o l'attuazione dell'intervento finanziato, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

il sostegno è restituito dal beneficiario in proporzione al periodo per il quale gli impegni non sono stati soddisfatti e per l'importo relativo alla parte d'investimento che non ha rispettato l'impegno.

C.8 Riduzioni, sanzioni e decadenza/revoca (a seguito del mancato rispetto degli impegni)

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza e la revoca totale del sostegno e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal sostegno e la eventuale restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del sostegno è definita dal GAL con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base della disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni normata dalla Determinazione dirigenziale n. 357 del 13/05/2024, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 93348 del 26/02/2024 ed applicata secondo le modalità previste nel Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato da A.R.P.E.A. con DD 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

In questo provvedimento sono definite le modalità di applicazione delle riduzioni in relazione alla gravità, entità e durata della violazione degli impegni.

Inoltre la domanda decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita delle condizioni di ammissibilità;
- mancata ultimazione e relativa rendicontazione degli interventi entro il termine fissato fatte salve le concessioni di proroga e comunque tassativamente entro il termine ultimo previsto dalla Determinazione di riduzioni e sanzioni;
- realizzazione di investimenti con spesa ammissibile inferiore alla soglia minima (escluse diminuzioni di spesa ammissibile derivanti da ribassi d'asta);
- realizzazione di investimenti che non rispondono a requisiti di funzionalità e completezza;
- violazione di quanto stabilito in tema di cumulabilità al paragrafo B.6.6;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate;
- esito negativo dell'eventuale controllo ex post.

C.9 Recupero dei pagamenti indebitamente percepiti

In caso di decadenza o rinuncia di una domanda per la quale siano già state liquidate somme in anticipo, oppure qualora sia accertato un mancato rispetto degli impegni successivi al pagamento del saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme precedentemente percepite.

Sarà dunque notificato un provvedimento di recupero con il quale sarà prescritta la restituzione nei successivi 60 giorni, nelle modalità in esso specificate.

Qualora la restituzione non avvenga, decorreranno gli interessi dal giorno successivo alla scadenza dei 60 giorni e fino alla data del rimborso o della detrazione. Il calcolo degli interessi sarà applicato anche nei casi in

cui ARPEA proceda alla compensazione mediante detrazione degli importi dovuti da eventuali successivi pagamenti. In caso di indisponibilità di pagamenti successivi ARPEA potrà procedere con il recupero coattivo.

C.10 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2116, art. 3 e ai fini del sostegno, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nel caso di una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario o l'operazione oggetto del finanziamento.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente devono essere comunicati a quest'ultima tramite il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D. Disposizioni finali

D.1. Ispezioni e controlli

Gli uffici del GAL effettuano i seguenti controlli, secondo le disposizioni del presente Bando e dei Manuali ARPEA:

- a) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di sostegno, compreso un eventuale sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi ex ante;
- b) controlli tecnico-amministrativi obbligatori sul 100% delle domande di pagamento, compreso almeno un sopralluogo per la verifica della realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno;
- c) **controlli in loco da effettuarsi su un campione minimo del 5% della spesa rendicontata (svolti da ARPEA);**
- d) verifiche delle dichiarazioni rese (autocertificazioni), ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 72 e della L.R. 14/2014, art. 29, da effettuarsi sul 10% delle dichiarazioni rese;
- e) verifiche mirate all'individuazione di possibili casi di elusione, vale a dire della creazione di condizioni artificiali per il percepimento del sostegno, come previsto dall'art. 62 del Reg. (UE) 2021/2116 (Clausola di elusione);
- f) controlli sulle procedure per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno: le procedure adottate dagli Enti pubblici per l'aggiudicazione di lavori, servizi e forniture devono rispettare le disposizioni vigenti in materia di appalti e contratti pubblici. Le medesime disposizioni valgono anche per altre tipologie di beneficiari che siano tenuti ad utilizzare le procedure di aggiudicazione previste dal codice degli appalti e normativa collegata. Sono perciò previsti controlli sulla regolarità e conformità delle procedure di aggiudicazione utilizzate dai suddetti beneficiari per la realizzazione degli investimenti per cui è stato richiesto il sostegno. In corrispondenza delle varie fasi del procedimento, il richiedente dovrà fornire le informazioni relative alle procedure adottate con particolare riferimento:
 - alla programmazione e progettazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
 - alla selezione degli operatori ed aggiudicazione dei lavori pubblici, servizi e forniture;
 - all'esecuzione dei contratti.

Le informazioni di cui sopra andranno rese nelle modalità (checklist di autovalutazione o altri strumenti operativi definiti a livello nazionale e regionale) che saranno comunicate ai beneficiari interessati unitamente a disposizioni di maggior dettaglio circa l'iter dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023.

I controlli saranno svolti in ottemperanza delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli amministrativi sulle domande di sostegno e pagamento e nelle modalità stabilite a livello nazionale e regionale. Essi costituiscono un passaggio obbligatorio per liquidare il sostegno. Le riduzioni del sostegno e le eventuali esclusioni da applicare ai beneficiari in caso di irregolarità, violazioni e/o inadempienze alle regole sugli appalti e contratti pubblici saranno determinate sulla base del quadro sanzionatorio stabilito a livello regionale in recepimento della specifica disciplina nazionale in materia.

Tutte le disposizioni, i principali documenti necessari ai fini delle verifiche da parte degli uffici competenti e le indicazioni relative alle checklist da utilizzare sono rese disponibili nelle sezioni dedicate dei siti web della Regione Piemonte e di ARPEA.

Come previsto dalla Determinazione dirigenziale 709/A1700A/2024 del 19 settembre 2023, le checklist devono essere compilate utilizzando l'apposito applicativo "WeCheck Appalti" disponibile all'indirizzo <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/wecheck-appalti> per il quale è necessario richiedere specifiche credenziali con le modalità specificate al medesimo indirizzo.

Le informazioni sulle checklist e sull'applicativo sono reperibili all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/sviluppo-rurale-piemonte/programmazione-2014-2022-psr/check-list-controllo-degli-appalti>.

I beneficiari che sono tenuti ad utilizzare le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici devono tenerne conto durante le fasi di programmazione, di selezione degli operatori economici e di aggiudicazione nonché di esecuzione del contratto. Tali check list costituiscono il riferimento per l'attività amministrativa dei beneficiari, le medesime potranno essere oggetto di variazioni o aggiornamenti in conseguenza di modifiche alla normativa in materia di appalti.

g) controlli *in situ*, finalizzati a vigilare sul regolare svolgimento delle iniziative;

h) controlli ex-post (successivi al pagamento, svolti da ARPEA).

Il personale incaricato dei controlli redige apposito verbale di ispezione e controllo.

I beneficiari che partecipano al presente bando acconsentono a:

- permettere l'accesso agli incaricati dei controlli a qualsiasi livello, in ogni momento e senza restrizioni, ai luoghi sede degli investimenti ammessi, per svolgere le attività di ispezione;
- fornire tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli previsti dalla normativa vigente in materia.

La domanda oggetto di verifica è respinta qualora un sopralluogo o un controllo (amministrativo o in loco), previsti dal paragrafo 7.3.2. del PSP, non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

D.2. Dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del

28/12/2000, art. 46 e 47; chi rilascia dichiarazioni false, pure in parte, subisce anche le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere: è molto importante che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni che l'intervento prevede e dell'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione il procedimento non ha seguito e la domanda decade.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici), con revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'Amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione.

D.3. Monitoraggio dei risultati

I beneficiari, su richiesta del GAL, della Regione Piemonte, di ARPEA e/o di altri soggetti a tal fine competenti, devono fornire le informazioni necessarie alla valutazione dell'operazione anche successivamente alla liquidazione della domanda di saldo.

D.4. Pubblicazione, informazioni e contatti

I provvedimenti amministrativi riferiti al presente bando sono pubblicati sul sito internet istituzionale del GAL Giarolo: www.giarololeader.it.

Gli atti amministrativi e le informazioni riferiti alle singole istanze sono consultabili dai beneficiari **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**, pubblicato sul **portale** <https://servizi.regione.piemonte.it>.

I contatti degli uffici dei Responsabili di Procedimento sono i seguenti:

GAL Giarolo

telefono 0143.633.876

PEC: protocollo@pec.giarololeader.it

sito internet www.giarololeader.it

L'assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione è garantita dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, festivi esclusi, chiamando il numero 011.0824455 o utilizzando gli appositi form di richiesta presenti nelle home page del servizio web **“Sviluppo Rurale 2023-2027”**.

D.5. Ricorsi

Nel caso di provvedimento con esito negativo o parzialmente positivo il beneficiario può:

- presentare istanza motivata di riesame al Responsabile del procedimento del GAL che ha emanato l'atto amministrativo di cui si chiede la revoca o l'annullamento;
- ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto;
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

E. Glossario

Beneficiario	Un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile della presentazione della domanda di sostegno e dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Capofila	Uno dei partecipanti del gruppo di cooperazione che presenta una domanda di sostegno, a cui gli altri partecipanti conferiscono, con un unico atto, un mandato collettivo speciale di rappresentanza.
Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) delle Regioni	Documento di attuazione a livello regionale del Piano Strategico della PAC (nazionale). In esso ciascuna regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi con la definizione dei principi di selezione.
Data fine lavori	Data entro cui devono essere concluse e rendicontate le attività oggetto dell'operazione ammessa a sostegno.
Domanda di sostegno	Istanza attraverso cui un soggetto chiede di partecipare ad un determinato regime di aiuto del PSP 2023-27 (Intervento, Sotto-intervento, Azione)
Intervento:	Uno strumento di sostegno con una serie di caratteristiche (es. finalità, tipologie di beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni), specificate da una "scheda intervento" nel piano strategico della PAC (es. SRH01 - Erogazione dei servizi di consulenza). Un Intervento può essere composto da uno o più Sotto-interventi o Azioni.
Operazione:	Un progetto, un contratto, un'attività, un investimento o un gruppo di progetti o attività, contratti, investimenti selezionati nell'ambito del piano strategico della PAC.
Piano Strategico della PAC:	Documento di attuazione a livello nazionale del Piano Strategico della PAC (Politica Agricola Comune), approvato dalla Commissione Europea e contenente la descrizione degli interventi da attuare sul territorio italiano per il I (FEAGA) e II pilastro (FEASR).

Si riportano di seguito le abbreviazioni utilizzate nel testo e nei relativi allegati.

ABER	Regolamento (UE) n. 2022/2472 – Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
ARPEA	Agenzia regionale piemontese per l'erogazione in agricoltura

CAA	Centro di assistenza agricola
CCIAA	Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
CIE	Carta di Identità Elettronica
CNS	Carta nazionale dei servizi
CSR	Complemento per lo Sviluppo Rurale
CUP	Codice Unico di Progetto
DD	Determinazione Dirigenziale
DGR	Deliberazione della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
FEASR	Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
L.R.	Legge Regionale
MASAF	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
PAC	Politica Agricola Comune
PEC	Posta elettronica certificata
PSP	Piano Strategico della PAC
SAL	Stato avanzamento lavori
SANI	Codice di aiuto attribuito attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea
SIAP	Sistema informativo agricolo piemontese
SPID	Sistema Pubblico di Identità Digitale
s.m.i.	successive modifiche e integrazioni
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale

F. Normativa di riferimento

F.1 Regolamenti dell'Unione Europea

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE).
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (ABER)

F.2 Norme statali

- Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, ai fini del sostegno dell'Unione Europea finanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (il PSP Italia è operativo a partire dal 1 gennaio 2023). Testo vigente approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2023)6990 del 23 ottobre 2023.
- Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/3/2020 in tema di condizionalità (suppl. ord. N. 18 alla GU n. 113 del 4/5/2020).
- DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Legge n. 241/90 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.
- Decreto del MASAF del 4 agosto 2023 "Modalità di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116".
- D.M n. 93348 del 26/02/2024

F.3 Manuali dell'Organismo pagatore ARPEA

- Manuale Arpea "Manuale delle procedure, controlli e sanzioni" Misure Non SIGC CSR 2023/2027, approvato con determina n. 179 del 03/07/2024 e s.m.i.

F.4 Norme regionali

- Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte, in attuazione del Piano strategico PAC 2023-2027, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea c(2022)8645 del 2 dicembre 2022, adottato con D.G.R. n. 17-6532 del 20 febbraio 2023. Testo vigente approvato con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025
- Legge regionale 14/2014 e s.m.i. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".
- Legge regionale 1/2019 e s.m.i. "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale".

Atti regionali

- Determinazione Dirigenziale n. 357/A1700A/2024 del 13/05/2024 "Sostegno allo sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 2021/2115, al PSP PAC e al CSR 2023-2027 – Interventi non connessi alla superficie e/o agli animali e non soggetti al sistema SIGC: disciplina in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione del reg. (UE) n. 2021/2116, del d.lgs n. 42 del 2023, del D.M. 93348 del 26/02/2024 e loro s.m.i."

- Determinazione dirigenziale 578/A1700A/2023 del 6 luglio 2023 contenente le Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal CSR 2023-2027 e di ammissibilità degli interventi soggetti alle regole sugli aiuti di Stato.
- Determinazione dirigenziale 969/A1700A/2023 del 14 novembre 2023 di approvazione dell'iter e delle modalità di controllo delle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture effettuate da beneficiari soggetti alla normativa in materia di appalti e contratti pubblici per la realizzazione degli investimenti ammessi al sostegno.
- SSL 2023/2027 del GAL Giarolo Leader srl "in PRosPEttiVA. Preservare per Valorizzare" e successive varianti approvate.

G. Allegati

- ALLEGATO I MODALITÀ E DOCUMENTAZIONE DI PAGAMENTO
- ALLEGATO II PUBBLICITÀ DEL SOSTEGNO
- ALLEGATO III TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ALLEGATO IV RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- ALLEGATO V DICHIARAZIONE SULLO STATO DI PROPRIETÀ/DISPONIBILITÀ DELL'IMMOBILE OGGETTO DI INTERVENTO E ASSENSO DA PARTE DEL PROPRIETARIO
- ALLEGATO VI - CLASSIFICAZIONE CUP